



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

**PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.
N. 07 DEL 19/03/2002.**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura con il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. L'Amministrazione comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.
3. Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, la gestione degli impianti deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2

Uso e classificazione impianti

1. Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo Comunale nonché alla popolazione scolastica delle scuole di ogni ordine e grado qualora non disponga di adeguate strutture e di gruppi sportivi amatoriali.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere vengono classificati in :

PALESTRE

- Palestra annessa alla Scuola Media “P. F. Magnon” - via Po

IMPIANTI SCOPERTI

- Campo calcio con manto erboso via Campo Sportivo
- Campo calcio in terra battuta via Campo Sportivo
- Impianti sportivi (calcio e atletica) Loc. Boncaminu
- Campi da tennis via Campo Sportivo

IMPIANTI COPERTI

- ◆ Palazzetto dello Sport “Gianni d’Arco” Via Campo Sportivo
- ◆ Campo di bocce Via Campo Sportivo

Art. 3

Tipologia gestione

- 1) Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale.
- 2) La gestione degli impianti sportivi comunali può attuarsi mediante le seguenti forme:

- **Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

- **Gestione mista**

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata, con affidamento mediante apposite convenzioni, a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

- **Gestione convenzionata**

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione, mediante apposite convenzioni, a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo comunale delle Associazioni sportive. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza delle norme vigenti.

- 3) La scelta della tipologia gestionale per ciascuno degli impianti sportivi, diversa da quella diretta, è effettuata dalla Giunta Comunale.
- 4) L'uso degli impianti sportivi, interni agli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità proprie della Scuola è determinato tramite convenzione sottoscritta con le Istituzioni scolastiche.

Art. 4

Modalità di gestione

Per gestione di un Impianto Sportivo s'intende quel complesso di interventi, sia sulla struttura e sia per agevolare l'accesso dell'utenza, come di seguito descritti:

- 1) **Interventi sulla struttura e dotazioni**

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria di:
- Manufatti edili
 - Impianti idraulici
 - Impianti elettrici
 - Impianti tecnologici
 - Attrezzature meccaniche, elettromagnetiche ed elettriche
 - Infissi e carpenterie in legno e/o in metallo
 - Accessori e attrezzature di arredo e sportive
 - Qualunque manufatto o accessorio che costituisca di fatto una pertinenza dell'impianto.
- b) Manutenzione, cura e pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo e degli arredi, vetrate ed infissi.
- c) Mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato nel precedente elenco ma che di fatto costituisce una pertinenza o accessorio dell'impianto.
- d) Interventi per l'adeguamento dell'apparato tecnico-impiantistico in relazione all'evoluzione delle normative Federali per lo svolgimento delle discipline praticabili nell'impianto sportivo.
- e) Provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze (acqua, elettricità, etc.) e all'approvvigionamento di combustibili.

2) Interventi per agevolare l'accesso dell'utenza e tutelarne la sicurezza

- a) Distribuzione degli spazi in genere e relativo controllo sul loro corretto uso;
- b) Riscossione delle tariffe d'uso e relativi adempimenti amministrativi ed economico fiscali;
- c) Adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente, o introdotte dall'evolvere della stessa, per tutti gli aspetti assicurativi, infortunistici, agibilità e quant'altro necessario per l'utilizzo dell'impianto sportivo in relazione alla sua destinazione d'uso;
- d) Interventi di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti.

Art. 5

Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali ed internazionali, regionali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di Società e Associazioni che partecipano ai predetti campionati, alle attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1, e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.
3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, Associazioni private e singoli cittadini.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I

GESTIONE MEDIANTE CONCESSIONE IN USO

Art. 6

Gestione diretta

1. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. Tali impianti vengono concessi in uso ai soggetti di cui all'art. 5.
2. Il personale addetto ha il compito di:
 - a) Adottare le misure necessarie alla buona conservazione del bene patrimoniale (edifici, arredi, impianti tecnologici, attrezzature, ecc.);
 - b) Promuovere quei provvedimenti indispensabili per la migliore utilizzazione dell'impianto per le attività autorizzate;
 - c) Controllare il rispetto da parte dell'utente delle disposizioni d'uso convenute.

Art. 7

Domande

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, non aventi scopo di lucro, con sede e residenza nel Comune di Santa Teresa Gallura, che intendono ottenere l'uso di uno o più impianti sportivi comunali, per campionati, allenamenti ed attività temporanee, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 30 giugno, in riferimento alla stagione successiva, domanda scritta all'Assessorato allo Sport.
2. La domanda, compilata in apposito modulo predisposto dall'Ufficio Sport, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Atto costitutivo del sodalizio;
 - b) Statuto Sociale;
 - c) Relazione sull'attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda;
 - d) Copia, ovvero dichiarazione, del bilancio consuntivo relativo alla stagione precedente a quella della domanda;
 - e) Documentazione rilasciata dalle Federazioni per l'attività federale effettuata nella stagione precedente alla domanda, ovvero documentazione rilasciata dall'ente di promozione sportiva per attività di lega;
 - f) Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;
 - g) Relazione sull'attività da svolgere, contenente le seguenti indicazioni:
 - Tipo di attività sportiva praticata;
 - Finalità e programmi delle attività, con le modalità di utilizzazione degli impianti;
 - Data esatta di inizio e conclusione delle attività;
 - Giorni e orari di utilizzo richiesti;
 - Numero e tipologia dei destinatari;
 - Nomi di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza e pulizia.

3. Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma 1., verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo e accolte solo se compatibili con esso. Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel Regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.
4. Per la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) del comma 2. del presente articolo, può essere ritenuto valido quanto già depositato presso l'Ufficio Sport.

Art.8

Vaglio domande per la concessione d'uso

1. Il Responsabile dell'Ufficio Sport, vagliate le domande, in base ai criteri di cui al successivo art. 9, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto.
2. La procedura generale sulle domande presentate entro il termine indicato dall'art. 7, comma 1., deve concludersi entro il 15 settembre. In regime transitorio restano validi gli orari precedentemente stabiliti.
3. La richiesta di eventuali variazioni temporanee, infine deve pervenire di norma con almeno cinque giorni, utili all'ufficio, di anticipo.
4. I concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, i concessionari possono consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi.

Art. 9

Criteria per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori

1. L'Amministrazione Comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi terrà conto dei seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:
 - a) Le Associazioni, Società o Gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili, della federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
 - b) Le Associazioni, Società o Gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e gestione di CAS-CONI;
 - c) Le Associazioni, Società o Gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
 - d) Le Associazioni, Società o Gruppi sportivi aderenti ad Enti di Promozione Sportiva, legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di Lega;
 - e) Le Associazioni, Società o Gruppi sportivi affiliati a Federazioni CONI, operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico;
 - f) Tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'Albo previsto dall'art. 10 della L.R. 17/05/1999, n. 17, non già identificate ai punti a), b), c), d), e), e che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
 - g) Privati o gruppi non costituiti in Società.

Art. 10

Concessione "una tantum"

1. Le istanze di concessione "una tantum" per manifestazione di particolare rilievo da parte dei soggetti aventi diritto, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, devono

essere prodotte almeno 20 giorni prima della data prevista, indirizzata all'Assessorato allo Sport.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Sport è autorizzato per le vie brevi ad emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto.

Art. 11

Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria ed al versamento di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi.
- 2) La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport, definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. L'aggiornamento delle tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.
- 3) Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge.
- 4) Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono ridotte del 50% per le manifestazioni sportive ed extra sportive organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
- 5) Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 12

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto, sull'apposita modulistica, al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori ed agli addetti.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedono l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento

delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

Art. 13

Ispezioni e controlli

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso dell'impianto. I controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni sportive. Di detti controlli verrà redatto apposito verbale e scheda di monitoraggio.

Art. 14

Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

- 1) In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettate dal presente Regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale.
- 2) Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale.
- 3) Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce la tariffa d'uso, così come indicato all'art. 11.

CAPO II

CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 15

*Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi
senza rilevanza imprenditoriale*

- 1) La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicazione, a Enti sportivi, Società sportive, Associazioni sportive e Gruppi sportivi senza fini di lucro, operanti nel territorio cittadino, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- 2) Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
 - a) assenza finalità di lucro;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
 - e) obblighi e diritti degli aderenti;
 - f) obbligo di redazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario;
 - g) modalità di approvazione degli atti di cui al punto precedente;
- 3) La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Art. 16

Criteri per l'aggiudicazione

1. La gestione affidata a terzi potrà comprendere uno o più impianti, ovvero tutti. In ogni caso per l'individuazione del soggetto concessionario, si procederà mediante procedura concorsuale di gara ufficiosa, preceduta da un bando; l'aggiudicazione

avverrà col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte, specifiche per ogni impianto, riferendosi in particolare alla competenza, esperienza e affidabilità degli offerenti, terrà conto degli elementi sottoindicati:

- 1 Titoli di esperienza del soggetto proponente, quali ad esempio:
 - omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente;
 - esperienza di gestione e/o di pratica di impianti sportivi assimilabili a quello oggetto di concessione;
 - le discipline sportive esercitate ed il loro livello;
 - le manifestazioni sportive, culturali e ricreative, organizzate;
 - le iniziative adottate nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, della terza età e dei portatori di handicap.

- 2 Progetto di gestione dell'impianto, in cui saranno considerati gli elementi riferiti a:
 - a) uso pluralistico dell'impianto e dello spazio destinato a tale fine;
 - b) misura degli spazi destinati all'utenza libera;
 - c) iniziative da adottare nei confronti dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, della terza età e dei portatori di handicap;
 - d) livello economico delle tariffe d'uso, proposte nell'ambito dei limiti fissati dall'Amministrazione;
 - e) livello di organizzazione di gestione proposto e qualificazione di personale;
 - f) complesso di attività e di mezzi a disposizione per rendere fruibili gli spazi attrezzati per lo sport e consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili.

Art. 17

Rapporto di concessione

- 1) La concessione sarà ispirata:
 - a) alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto stabilendo un rapporto tra costi e ricavi;

- b) garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;
 - c) ad assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport.
2. Tale contratto non potrà prescindere dai seguenti contenuti:
- a) oggetto della concessione, uso dell'impianto e dell'area, possibilità o obbligo dell'affidatario ad effettuare eventuali interventi di miglioria;
 - b) durata del rapporto, definizione dell'importo dell'eventuale canone a carico del concessionario ovvero corrispettivo a carico dell'Amministrazione e modalità e termini di pagamento;
 - c) modalità di gestione, oneri a carico del concessionario e del Comune, orari, categorie di accesso, tariffe, indicizzazioni delle tariffe ed eventuali canoni o corrispettivi, divieto di discriminazione nell'applicazione delle tariffe alle diverse utenze;
 - d) clausole particolari, recesso unilaterale da parte del committente, risoluzione per inadempimento, responsabilità, poteri di verifica e di controllo, eventuali contestazioni dell'Ufficio Sport dovranno essere formulate per iscritto e notificate al concessionario per eventuale contraddittorio.
- 3) La concessione – contratto deve, altresì, regolamentare:
- le modalità per la custodia e la vigilanza sugli impianti;
 - l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative e l'eventuale chiusura al libero accesso durante il loro svolgimento.
- 4) Qualora il concessionario apporti sostanziali migliorie, tali da incidere sugli elementi di costo in maniera rilevante ai fini della determinazione delle tariffe, sarà possibile procedere ad una rideterminazione delle tariffe d'uso, previa approvazione della Giunta Comunale.
- 5) Per la verifica del rispetto delle obbligazioni assunte e delle norme vigenti, i concessionari, entro il 31 gennaio di ogni anno presenteranno all'Ufficio Sport una relazione su:
- a) stato di utilizzazione dell'impianto, suddiviso fra utenza organizzata e utenza libera;
 - b) stato di manutenzione ordinaria con indicazione degli interventi di rilievo e dei relativi costi, effettuati nel corso dell'anno precedente;

- c) stato di manutenzione delle nuove opere realizzate, e i relativi costi, con risorse proprie su autorizzazione comunale;
 - d) tariffe applicate:
- 6) I concessionari, entro il 31 marzo di ogni anno, presenteranno all'Ufficio Sport il bilancio di gestione dell'anno precedente; tale bilancio è pubblico.

Art. 18

Durata della concessione

- 1) La concessione di cui all'art. 15 del presente Regolamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al progetto di gestione dell'impianto, non può essere inferiore ad anni 2 (due) e superiore a 10 (dieci) anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

Art. 19

Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

- 1) La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Il concessionario, a sua volta, per l'individuazione di ditte cui affidare lavori, forniture, servizi, dovrà osservare le norme di evidenza pubblica.
- 2) La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
- a) la riserva per uno spazio destinato all'utenza libera, intesa come attività occasionale non continuativa;
 - b) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - c) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;

- d) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
 - e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - f) il versamento di una percentuale degli introiti pubblicitari al Comune da parte del concessionario;
- 3) Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione.
- 4) Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo, viene definita con proprio atto dalla Giunta Comunale.
- 5) La Giunta Comunale definisce, inoltre, con proprio atto:
- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata della concessione che non può essere superiore a dieci anni.

Art. 20

Cessazione anticipata della concessione di gestione

- 1) Oltre che per lo scadere del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'Ente concessionario, la concessione di gestione degli impianti sportivi può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei commi successivi.
- 2) Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
- a) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
 - b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza preventiva autorizzazione del concedente;
 - c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

- d) cessione della concessione.
- 3) La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti e atteggiamenti incompatibili con le norme di civile convivenza.
- 4) La concessione può essere risolta per inadempimento a termine di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenza nella manutenzione ordinaria programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) mancato pagamento del canone previsto nella concessione.
- 5) Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della Società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata dell'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

CAPO III

ALTRE FORME DI GESTIONE

Art. 21

Gestione tramite Istituzione

- 1) La gestione degli impianti sportivi può avvenire con apposita Istituzione, costituita ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale. L'adozione di tale forma di gestione è condizionata all'approvazione del Regolamento che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione, compresi i suoi rapporti con gli altri organismi comunale.

Art. 22

Gestione in convenzionamento con Enti Pubblici

- 1) Resta facoltà dell'Amministrazione gestire gli impianti sportivi mediante convenzione con Enti Pubblici le cui modalità verranno stabilite con apposito Regolamento.

CAPO IV

USO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Art. 23

Uso degli impianti

- 1) I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici nelle ore e negli spazi liberi da impegni o necessità della scuola sono gestiti dal Comune in conformità alle indicazioni degli organismi del decentramento interessati, in base alle norme di legge vigenti ed ai criteri fissati in materia dal Consiglio Scolastico Provinciale, previ accordi con i rispettivi organismi delle singole Istituzioni.

Art. 24

Durata della convenzione

- 1) La concessione degli impianti sportivi scolastici è sempre temporanea. Salvo diversa specificazione, la concessione ha validità massima fino all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è rilasciata.

Art. 25

Scelta del concessionario

- 1) Possono ottenere la concessione degli impianti Enti, Associazioni e privati riuniti in gruppi che non perseguono, in alcun modo, fini di lucro.
- 2) Fermo restando il diritto di precedenza per le domande provenienti da scuole o da Enti Pubblici, per l'uso degli impianti, vengono riconosciute le seguenti priorità:
 - a) valutazione di merito in ordine alla effettiva esigenza di usare l'impianto richiesto, non essendo possibile espletare l'attività, o per la sua natura o per altri motivi, in altri spazi o strutture;
 - b) richieste provenienti da Enti di promozione sportiva e Società a questi affiliate, quando riguardino attività avente carattere formativo;
 - c) valutazione di merito in ordine alla consistenza aggregativa dell'Ente, Associazione o Gruppo richiedente;

- d) valutazione di merito in ordine alla preminenza, nella pratica ginnico-sportiva, dell'attività di base su quella agonistica, soprattutto se indirizzata ai giovani;
- e) in caso di pari caratteristiche di merito, priorità ai richiedenti operanti nel territorio comunale.

Art. 26

Domande

- 1) Le domande d'utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente al Dirigente scolastico.
- 2) Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi atti ad individuare chiaramente la natura degli scopi delle attività, l'orario di utilizzazione dei locali ed il nominativo di un responsabile che dovrà essere presente durante lo svolgimento delle attività medesime.
- 3) Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione che le attività di cui si tratta non sono esercitate a scopo di lucro.
- 4) Le domande di utilizzazione degli edifici dovranno di norma essere inoltrate entro il 15 luglio di ogni anno, in riferimento alla stagione successiva, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali.
- 5) Per i casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.

Art. 27

Concessione d'uso

- 1) L'Ente concedente, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Sport, dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente.

- 2) L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.
- 3) Ai richiedenti e, per conoscenza, al Preside della Scuola viene data comunicazione scritta circa l'esito della domanda e le modalità di concessione.
- 4) Nel caso di esito favorevole, i richiedenti sono invitati a sottoscrivere apposita convenzione.
- 5) L'autorizzazione sarà subordinata al versamento al Comune di un importo da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'uso richiesto, a titolo di rimborso forfettario delle spese per il riscaldamento, l'illuminazione, etc. secondo il tariffario che verrà annualmente determinato dalla Giunta Comunale.
- 6) Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale.

Art. 28

Oneri del concessionario

- 1) Il concessionario è responsabile civilmente e patrimonialmente dei danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con espressa esclusione di qualunque responsabilità del Comune e della Scuola.
- 2) E' fatto obbligo al concessionario di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
- 3) Coloro che hanno ottenuto la concessione devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi secondo le norme previste dall'Ufficio Igiene dell'Azienda U.S.L.. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali.

- 4) Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I Consigli di Circolo e di Istituto possono indicare altre condizioni da osservare per la salvaguardia di particolari attrezzature da concedere in uso. In particolare, i terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni stesse. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. La concessione deve intendersi per palestre, palazzetti dello sport, impianti all'aperto, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo. I terzi si impegnano a risarcire danni provocati all'immobile o alle attrezzature.
- 5) I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono l'onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che per ciascuna scuola saranno fissati dai singoli Consigli di Circolo o di Istituto, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.
- 6) I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune o del Preside.
- 7) Nei casi di cui al comma che precede, i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere ai locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.
- 8) Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive ed a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche ed agli uffici della scuola.

Art. 29

Revoca, sospensione e modificazione della concessione

- 1) La concessione può essere revocata, sospesa temporaneamente o modificata per quanto riguarda gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutenzione degli impianti.
- 2) Quando, per causa di forza maggiore gli impianti non siano ritenuti agibili dall'Ufficio Tecnico comunale, l'attività negli stessi può essere sospesa con decisione insindacabile.
- 3) La morosità o il ritardo nel pagamento della tariffa dovuta o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento o comunque stabilite, possono comportare la sospensione o la revoca della concessione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Gestione dei servizi accessori

- 1) E' fatto divieto, a chiunque, di istituire e gestire servizi di ristoro o altro genere, anche provvisorio o volanti, o anche gratuiti, sia all'interno degli impianti che negli spazi esterni di pertinenza degli impianti medesimi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Negli impianti ove siano previsti locali destinati all'uso in argomento, la concessione di pubblico esercizio (bar e simili) è rilasciata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme esistenti.
- 3) I gestori ed il personale addetto a questi servizi devono essere muniti di tutte le autorizzazioni prescritte in materia dalla legge.

Art. 31

Pubblicità commerciale

- 1) La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi Organi, ne stabilisce le norme, i limiti, la durata ed i canoni compensativi.

Art. 32

Riprese radio televisive

- 1) Qualora siano previste riprese radio televisive di una manifestazione o di un campionato, queste, previa presentazione di apposita domanda circostanziata da parte del concessionario (in uso o in gestione), devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, la quale, attraverso i suoi Organi, ne stabilisce le norme, i limiti e gli eventuali rimborsi di spesa.

Art. 33

Controversie

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
- 2) Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Tempio.

Art. 34

Abrogazione di norme

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi”.

Art. 35

Norme transitorie

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalla prossima stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari.

Art. 36

Rilascio copia

- 1) Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto, con domanda scritta, ad ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla legge 241/90 e D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L).

Art. 37

Modulistica

- 1) A cura dell'Ufficio competente sarà predisposta tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per la concessione degli impianti, nonché per stipula delle convenzioni.